

Verbale dell'Assemblea dei soci straordinaria

dell'Associazione di Promozione Sociale "Circolo culturale Artemisia Gentileschi"- Sassuolo

C.F 93026600366

Oggi 6 giugno 2019, alle ore 18.45 presso la sede dell'Associazione in Via Repubblica, 32 a Sassuolo, a seguito di regolare convocazione avvenuta tramite posta elettronica, si è svolta in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'**Associazione di Promozione Sociale "Circolo culturale Artemisia Gentileschi"- Sassuolo**, per provvedere alle modifiche statutarie necessarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (Dlgs 117/17).

Presiede l'assemblea la presidente dell'associazione Donatella Termanini che, verificata la valida costituzione della seduta dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, (risultano infatti assenti quattro socie sulle 13 aventi diritto e cioè la prof. Patrizia Bartoli, la sig. Anita Caiti, la sig. Cristina Barigazzi, la sig. Elena Prisco), illustra ai presenti che in base al Dlgs 117/17 l'associazione entro il termine ultimo del 2 agosto 2019 deve recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

La presidente pertanto procede a dare lettura della proposta di Statuto inviata in allegato alla convocazione, con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la presidente Donatella Termanini di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 20,30.

Il presidente

Donatella Termanini

Donatella Termanini

Il segretario

Patrizia Barbolini

Patrizia Barbolini

In allegato: Statuto dell'APS "Circolo culturale Artemisia Gentileschi" - Sassuolo

COGNOME NOME	E	PRESENTE	CARICHE	FIRMA
Donatella Termanini		presente	Presidente	<i>Donatella Termanini</i>
Patrizia Barbolini		presente	Segretaria	<i>Barbolini Patrizia</i>
Monica Di Pietro		presente	Vice-presidente	<i>Monica Di Pietro</i>
Noris Cortesi		presente	socia	<i>Noris Cortesi</i>
Daniela Frigeri		presente	socia	<i>Daniela Frigeri</i>
Maria Antonia Bertoni		presente	socia	<i>Maria Antonia Bertoni</i>
Rita Turrini		presente	socia	<i>Rita Turrini</i>
Patrizia Asti		presente	socia	<i>Patrizia Asti</i>
Maria Cristina Bertoni		presente	socia	<i>Maria Cristina Bertoni</i>



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE REGIONALE DI MODENA

UT

20 GIU. 2019

3354

6055176

UT Modena - Spese di Fianzo

Enrica

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE “ARTEMISIA GENTILESCHI” APS

Art. 1

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “ Circolo Culturale Artemisia Gentileschi APS” con sede nel comune di Sassuolo (MO).
2. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltre che culturali.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale oltre che culturali, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e della comunità delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi del volontariato dei propri associati:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. In particolare l'Associazione intende proporsi come strumento per dare visibilità e forza al punto di vista di genere su questioni che interessano la comunità e il territorio di riferimento e la sua rete socio-culturale, sostenendo tutte le azioni positive e le proposte che vanno nella direzione dell'equilibrio della rappresentanza femminile politico-sociale ed istituzionale, valorizzando al tempo stesso la differenza ed il rispetto della persona nelle scelte individuali e di civiltà. L'Associazione intende, inoltre, approfondire argomenti, punti di vista ed elaborazioni concrete attorno a tematiche che riguardano la vita dei cittadini, delle famiglie e dei bambini e attorno alle politiche sociali che vengono messe in atto. La finalità è quella di creare uno strumento efficace di confronto su tali temi con le istituzioni, la commissione per le pari opportunità, i soggetti politici ed altre associazioni culturali e sociali.

Nel circolo, composto prevalentemente da donne laiche e di sinistra, provenienti da varie esperienze e professionalità, le donne opereranno a vario titolo con impegni settoriali, confrontandosi di volta in volta con le questioni di attualità o di programmazione e progettazione dei settori individuati come fondamentali per la qualità della vita sociale e culturale, aprendo un dibattito aperto e pluralista nella collettività.

3. Per l'attuazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- Promozione di eventi culturali e sociali (quali ad esempio conferenze, dibattiti pubblici, mostre, spettacoli, ed eventi in occasione di Celebrazioni nazionali, ecc...)
- Sensibilizzazione, attraverso le più varie modalità comunicative, alla cultura di genere
- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private
per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché non a scopo di lucro, che siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi statuari.
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.

f) Svolgimento di tutte le attività, consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività .

4) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

5) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o collaborazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere

ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il

1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato .

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso trasmesso con posta elettronica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti,

che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- e) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- f) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- g) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- h) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi. (Presidente e Assemblea)

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Art. 11

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

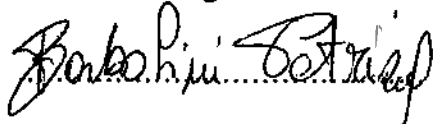
Art. 13

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

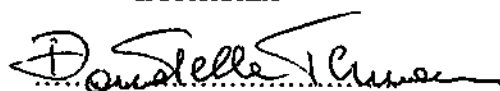
Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma tre del codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Sassuolo, 6 giugno 2019

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "Barbara Pini".

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "Donatella Scuderi".

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE UFFICIALE DI FISCALITÀ MODENA

UFFICIO

20 GIU. 2019

PROV. MODENA

OGGETTO

REDAZIONE

ACQU.

Il Coordinatore
UT Modena - Spett.le di Fisco Modenese
Enrica Medici (*)

Firma in delega del Direttore Provinciale

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale

